



**TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. *Marisella Gatti*

Presidente

dott. *Antonino Fazio*

Giudice Relatore

dott. *Stefano Aldo Tiberti*

Giudice

sentito il Giudice relatore;

esaminati gli atti e la documentazione allegata;

dato atto della convocazione delle parti nell'udienza del 09 maggio 2022;

richiamato e confermato ogni precedente provvedimento;

ritenuto che in ordine al limite del sindacato del giudice in punto di fattibilità del piano concordatario, le Sezioni Unite con al sentenza n. 1521/13 hanno stabilito che una verifica sulla fattibilità, a differenza di quella sulla convenienza, compete al giudice posto che la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, sicchè il controllo del giudice non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica della relazione dell'attestatore. Rilevato che in ordine alla delimitazione dei limiti di tale controllo, le Sezioni Unite affermano che il sindacato del giudice sulla fattibilità di un piano di concordato- che ha eguale contenuto in tutte le fasi della procedura- si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili, e anche alla fattibilità economica, al limitato scopo di verificare la sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato;

La Corte di Cassazione nella citata sentenza distingue tra fattibilità giuridica- il cui sindacato appartiene senza limiti al tribunale, che deve assicurare il rispetto non solo del regolare svolgimento della procedura, che presuppone la corretta applicazione della disciplina concorsuale specifica, ma di tutta la normativa vigente cui il debitore concordatario deve necessariamente attenersi nel



confezionare la proposta e il piano- e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti dello scopo concretamente perseguito, il cui sindacato può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati;

Rilevato che nel caso di specie pur a seguito della richiesta di integrazione e chiarimento ex art. 162 c.p. il proponente non ha fornito alcuni chiarimenti in ordine ai plurimi profili di inammissibilità rilevati sotto il profilo della correttezza delle informazioni e della sussistenza delle condizioni di fattibilità economica e giuridica di cui alla proposta;

osservato al riguardo che tra i beni dell'attivo concordatario è ricompreso un immobile sito in Lugagnano Val d'Arda (PC) che – per tipologia, stato di conservazione e ubicazione – appare sovrastimato perché:

- a) dalla perizia (a firma del geom. Colla) depositata risulta un valore di Euro 600 a mq pari al doppio di quello massimo secondo i valori OMI ufficiali, posto che l'Agenzia delle Entrate nel territorio di Lugagnano val d'Arda espone un *range* tra 250 e 300 euro/mq per i capannoni industriali; per laboratori ed opifici il *range* sarebbe, a tutto voler concedere, compreso tra 300 e 400 euro/mq ma in ogni caso la stima di 600 Euro/mq, di cui alla perizia, non è prevista neanche per le nuove costruzioni ed appare pertanto in sé oggettivamente incongrua;
- b) neppure per la parte di immobile adibita ad uffici, al primo piano, il valore esposto di 950 euro /mq trova plausibile spiegazione, posto che i relativi valori di riferimento per uffici commerciali in stato di conservazione normale vanno da 660 a 790 euro/mq;
- c) In proposta viene incluso nell'attivo il terreno circostante il predetto immobile, ma non risulta fornita alcuna informazione utile e verificabile al di là dell'apodittica dichiarazione di valore di 42 euro/mq per 5900 mq, che appare singolarmente elevata per un "prato" che viene valorizzato come edificabile in assenza di qualsiasi documentazione in tal senso;
- d) Nella documentazione prodotta non ci sono le planimetrie catastali, come peraltro segnalato dal perito stesso. Non sono reperibili, come segnalato dal perito, i permessi di costruire e il certificato di abitabilità. Viene altresì segnalato, sempre dal perito, che non è stata depositata la domanda di abitabilità finale e c'è invece una domanda di concessione "a sanatoria" di cui non è dato comprendere data di presentazione, stato del procedimento amministrativo, esito dello stesso. Ne consegue che allo stato l'immobile deve ritenersi **di dubbia legalità** se non francamente abusivo e come tale di più che dubbia commerciabilità; in ogni caso, è certamente da escludere – se non altro per l'aleatorietà dell'*an* e del *quantum* di una eventuale ipotesi di vendita giudiziale – che possa



essere oggettivamente valutato come cespite dell'attivo ai fini della fattibilità del piano concordatario; in disparte, come detto, ogni considerazione – che pur meriterebbe di essere svolta – circa il principio di non contraddizione nell'ambito di una procedura fondata su un'attività non scevra da profili di netta anti giuridicità;

e) *Ad colorandum* si segnala la stranezza – *unicum* finora – di una visura catastale in atti che non riporta alcun codice fiscale, sì da far dubitare della genuinità del documento;

f) Quanto al valore economico dei macchinari, stimato in 300mila euro, appare possibile allo stato formulare come più ottimistico giudizio prognostico un realizzo non superiore ad Euro 100.000,00, alla luce dell'*id quod plerumque accidit* come riscontrato nelle altre procedure concorsuali (secondo l'esperienza del giudice relatore, con valutazione condivisa dal Collegio);

g) Di dubbia attendibilità è poi l'attestazione di fattibilità (a firma del professionista incaricato Radicelli) che non appare *ictu oculi* comprensibile nella parte in cui riduce al 10% l'importo delle sanzioni erariali quando le norme di riferimento le indicano chiaramente nella diversa misura del 30%;

h) L'aspetto infine più preoccupante, e che assume valenza dirimente quand'anche fossero – e non si vede come – superabili i precedenti rilievi, è il costante **incremento del passivo** (segnalato nella relazione del pre-Commissario Giudiziale del 28.1.2022), confermato nella proposta, e **confermato anche in udienza**, che evidenzia un *trend* aziendale negativo – meno 700mila euro in 2 mesi – tale da lasciar ragionevolmente inferire una progressione dalla crisi all'insolvenza strutturale ed irreversibile. La circostanza appare ulteriormente confermata dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, depositata alla udienza del 09.05.2022, in cui si attesta un debito consolidato di Euro 1.108.963,29 – ben superiore a quello esposto in proposta di concordato – di cui appare significativa l'imputazione a “decaduta rateazione” di svariate cartelle, sì da rafforzare l'ipotesi che la società non sia in grado di far fronte con mezzi normali non soltanto alle obbligazioni di pagamento correnti bensì neppure a quelle assunte a scopo transattivo al fine di ridurre il debito fiscale e tributario. Sicché deve ritenersi definitivamente pregiudicata la capacità produttiva e dunque la causa concreta del concordato.

**Rilevato altresì** che è stata proposta istanza di fallimento da parte della procura della Repubblica all'udienza del 09.05.2022 e che l'iniziativa, ai sensi dell'art.7 lett. a) LF, consegue alla conoscenza dello stato di insolvenza nell'ambito del procedimento penale definito con decreto penale di condanna del 26.08.2021;

Rilevato che la CMI SRL è imprenditore commerciale in capo al quale sussistono i presupposti di



fallibilità previsti dagli artt. 1 e 15 l.f.

P.Q.M.

Visto l' artt. 161, comma sesto, 162, 1 e 15 l.f.

**Dichiara inammissibile** la proposta di concordato preventivo proposto da CMI SRL in liquidazione, corrente in Lugagnano val d'Arda (PC) Via Ponticella n.4;

Ne dichiara il fallimento con separata sentenza.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 09.05.2022

Il Giudice est.

(dott. Antonino Fazio)

Il Presidente

(dott. Marisella Gatti)

